IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LX - Serie V - Vol. VII - Fasc. VII - Luglio 1935

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Sacro Concistoro e Solenne Canonizzazione dei SS. MM. Giovanni Fisher e Tommaso Moro

(« A. A. S. », XXVII, n. 7, 1 giugno 1935, pag. 301 ss.)

Il 19 maggio 1935 è stato tenuto in Vaticano il Concistoro semipubblico per la canonizzazione dei BB. MM. Giovanni Fisher e Tommaso Moro. Al pontificale della canonizzazione in S. Pietro il S. Padre tenne la seguente omelia:

« Venerabiles Fratres, dilecti Filii. — Quemadmodum " Christus heri et hodie, ipse et in saecula " (1) ita numquam excidit, numquam deficit Ecclesia eius. Aetas aetate truditur; at si temporum fuga hominum instituta fatiscunt ac corruunt, si fluxa luce coruscantes humanae doctrinae alterna vice commutantur, aeternum tamen fulgens stat crux dum volvitur orbis, atque affluentibus per tempora populis veritatis lumen impertit.

« Serpunt saepenumero haereses ac fucatae veri specie gliscunt atque grassantur; at " inconsutilis " Iesu Christi vestis non scinditur. Catholicae fidei infitiatores oppugnatoresque, pervicaci superbia elati atque compulsi, in christianum nomen bellum renovant; at quos filios Ecclesiae arripiunt, eos, sacro purpuratos cruore, ad caelum martyres transmittunt. Etenim " nullo crudelitatis genere destrui potest sacramento crucis Christi fundata religio. Non minuitur persecutionibus Ecclesia, sed augetur; et semper dominicus ager segete ditiore vestitur, dum grana, quae singula cadunt, multiplicata nascuntur " (2).

« Haec, spei equidem ac solacii plena, Nostro succurrunt animo, cum, duobus hisce beatis martyribus ad Superûm honorem elatis, eorum laudes in hac Petriani templi maiestate, etsi presse, vobis coram celebrare aggredimur. Ii siquidem — egregia suae gentis specimina ac decora — in catholicam Ecclesiam teterrima exorta tempe-

(1) *Hebr.*, XIII, 8.
(2) S. Leo M., *Serm.* 82, 6.

state, dati sunt populo suo " in civitatem munitam et in columnam ferream et in murum aereum " (1); atque adeo neque haereticorum fallaciis turbari neque potentiorum minis terreri potuerunt. Illorum nempe gloriosi agminis veluti duces ac magistri habendi sunt, qui — nec pauci, neque humili tantummodo loco nati — ex universa Britannia errorum fluctibus impavido pectore obstiterunt, ac suo profuso sanguine tenacissimum in Apostolicam Sedem amorem testati sunt.

« Alter, suavissimo ingenio praeditus, sacris profanisque disciplinis summopere eruditus, ita aequales suos sapientia virtuteque praestitit, ut, ipso Angliae Rege auspice, Roffensis Episcopus renuntiaretur. Quo quidem in gerendo munere tam incenso pietatis ardore impensaque animarum caritate flagravit, tamque sollerti alacritate in catholicae doctrinae integritate tuenda enituit, ut eius episcopalis aedes Dei templum potius quam privata domus, et optimarum artium domicilium studiorumque Universitas videretur.

« Gracile corpus ieiuniis, flagellis, ciliciis castigare sollemne habebat; ac nihil antiquius quam ut miseros inviseret, eorum relevaret aerumnas, inopiam recrearet, et si quos invenisset admissorum foeditate turbatos terroreque fractos, demissos eorum animos ad divinae misericordiae fiduciam alliceret atque revocaret. Saepenumero, dum sacrâ litabat hostiâ, uberes e micantibus oculis fundebat lacrimas, indices ac testes aestuantis eius caritatis; dum vero apostolici concionatoris muneri vacabat, non hominum nuntius ac praeco, sed quasi Dei Angelus terrestri concretione indutus adstantibus omnibus videbatur.

« Atsi in omne genus aegritudines miti benignoque animo erat, cum tamen de religionis incolumitate germanaque integritate morum agebatur, veluti alter Praecursor Domini, cuius nomine gloriabatur, veritatem coram omnibus edicere divinaque praecepta omni ope tueri numquam reformidabat. Nostis profecto, venerabiles fratres ac dilecti filii, quam ob causam sit Noster in capitale suae vitae discrimen vocatus atque adactus. Casti connubii sanctitatem, quae catholicos decet omnes, etsi regio diademate insignitos, itemque hierarchiae primatum, quem Romani Pontifices divinitus obtinent, illustrare, vindicare, tutari animose non destitit. Quam ob rem in vincula detrusus, ac dein ad ferale supplicium deductus est. Ad quod quidem cum serena fronte accederet, per Ambrosianum hymnum caelesti Numini summas grates agebat, quod sibi liceret mortalis huius vitae cursum immortali martyrum decorare gloria; atque se, populum, Regem incensissima prece Deo commendabat: unde perspicuum est caritatem patriae catholica religione non minui, sed augeri quam maxime. Cum vero patibulum ascenderet, atque ob solem de caelo affulgentem vene-

(1) *Ier.*, I, 18-XV, 20.

randa eius canities veluti diadema renideret, illud hilari vultu protulit: " Accedite ad eum, et illuminamini; et facies vestrae non confundentur " (1). O procul dubio sanctissimae eius animae e corporis vinculis liberatae et ad Superos evolanti, obviam festiva Angelorum Sanctorumque agmina occurrerunt.

« Alterum sanctitatis sidus hanc eamdem tempestatem suo lucis itinere signat; Thomam Morum dicimus, Magnum Angliae Cancellarium. Is, summa ingenii acie summaque in omnes disciplinas facilitate praestans, tanta hominum opinione ac gratia florebat, ut ad supremos rei publicae magistratus citato gradu perveniret. At non minore christianae perfectionis studio flagrabat; non tenuiore, in proximorum salute procuranda, caritate. Cuius rei documento sunt cum incensus orandi ardor, quo horarias etiam preces cotidie pro facultate recitabat, cilicium, quod piissime gerebat, crebraeque corporis castigationes; tum ea omnia, quae ad catholicae fidei incolumitatem tuendam et ad morum integritatem vindicandam tam alloquio, quam scriptis, gravissimi equidem ponderis, egit. Eâdem, ac Ioannes Fisherus, strenuitate animi praeditus, cum religionis sanctitatem capitali discrimine iactari cerneret, non summum, quo fruebatur, dignitatis munus abdicare, non inanem allicientium hominum pudorem respuere, non denique vel ipsi supremo Civitatis moderatori, ob Dei Ecclesiaeque praecepta, obsistere veritus est. Atque adeo in custodiam coniectus, cum uxoris liberumque lacrimae eum e recto veritatis virtutisque itinere dimovere conarentur, defixis in caelum oculis praeclarissimum exstitit animi firmitatis exemplum. Quam ob rem, qui non multis ante annis scripserat " mortem pro fide non esse fugiendam ", e vinculis ad supplicium libenti fidentique animo incessit; atque e supplicio ad sempiternae beatitatis gaudia evolavit. Iuvat igitur heic, venerabiles fratres ac dilecti filii, praeclaram illam S. Cypriani martyris sententiam repetere: " O beatum carcerem, qui homines mittit ad caelum . . . O pedes feliciter vincti, qui in itinere salutari ad Paradisum diriguntur " (2).

« Iam vero hi sanctissimi viri, qui christianae fidei integritatem divinaque Romani Pontificis iura suo sanguine consecrarunt, in hac sede catholici nominis capite et apud sacras Beati Petri exuvias, merito utique per Nos, Apostolorum Principis heredes, summis religionis honoribus decorantur. Atque interea nihil aliud restat, nisi ut vos, qui venerabundi adestis, eosque omnes, quos ubique gentium habemus in Christo filios, iterum iterumque adhortemur ut ad eorum virtutes imitandas, ad eorumque sibi universaeque Ecclesiae patrocinium implorandum mentes animosque convertatis. Quodsi non omnes, ob sacrosanctas Dei leges vindicandas, ad martyrium vocamur, at omnes

(1) Ps., XXXIII, 6.
(2) Migne, *P. L.*, IV, 425-IV, 416.

per evangelicam sui abnegationem, per voluntariam corporis castigationem perque operosam christianae vitae probitatem, " martyres efficiamur voluntate ... ut eamdem atque illi mercedem consequamur " (1).

« Hoc vero potissimum cupimus ut instantibus precibus a Deo contendatis, ut scilicet, hisce interpositis caelestibus suffragatoribus, tandem aliquando Anglia " eorum intuens exitum conversationis, imitetur fidem " (2); atque adeo ad Nos redeat " in unitatem fidei et agnitionis Filii Dei " (3). Qui a Nobis adhuc dissident, intento animo considerent veteres suae Ecclesiae glorias, quae Romanae huius Ecclesiae fastos referunt summeque adaugent; perpendant iidem, quod optamus vehementer, Apostolicam hanc Sedem iam diu ipsos omnes expectare praestolarique, non in alienam domum, sed in propriam, tandem aliquando redituros. " Pater sancte — divinam geminamus Iesu Christi precem — serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi; ut sint unum, sicut et nos ... " (4). Amen ».

Lettere decretali.

Lo stesso fascicolo di « A. A. S. » riporta il testo delle decretali con cui si decretano gli onori dei santi al Beato *Giuseppe Benedetto Cottolengo*, confessore, fondatore della piccola casa della Provvidenza, in Torino, sotto la data 19 marzo 1934; al B. *Pompilio Maria Pirrotti* da S. Nicola, dell'Ordine dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, in data 19 marzo 1934; alla B. *Teresa Margherita Redi* dal S. Cuore di Gesù, Vergine, monaca professa dell'Ordine delle Carmelitane Scalze, in data 19 marzo 1934.

ATTI DEI TRIBUNALI

Sacra Romana Rota.

Citazione edittale. - Tripolina Maronitarum. — Null. Matrim. (Boutros Ghashibeh Abou - Asma Loubbos). La convenuta Asma Loubbos è citata per il 30 luglio 1935, ore 11 a. m., per la concordanza del dubbio.

(1) S. Basil.; Migne, *P. G.*, XXXI, 508.
(2) Cfr. *Hebr.*, XIII, 7.
(3) *Eph.*, IV, 13.
(4) Ioan., XVIII, 11.

NOTE DI DIRITTO CANONICO

I.

Ancora delle diminuenti e aggravanti del delitto.

Can. 2206. *Passio si fuerit voluntarie et deliberate excitata vel nutrita, imputabilitatem potius auget; secus eam minuit plus minusve pro diverso passionis aestu; et omnino tollit, si omnem mentis deliberationem et voluntatis consensum praecedat et impediat.*

In criminalogia la passione è — moto dell'appetito sensitivo che perturba il normale procedimento degli atti del libero volere — suo carattere è la violenza e la spinta agli eccessi. Ben la descrive il Fontegrive (*Psychologie*, lect. 1): «Nous la venons naître de la prédominance d'une image ou d'une tendance qui forme centre, attire à elle les autres tendances, rompt a son profit leur équilibre naturel et crée ainsi dans l'être une mostruosité. La passion est donc obsédante, exclusive et deformatrice». Per questo il legislatore nel presente canone l'ammette come diminuente della responsabilità non solo, ma l'accetta anche come discriminante, in un estremo che riporta il canone presente al § 1 del canone 2201.

Interessa la passione l'appetito sensitivo in tutta l'estensione psichica che gli è propria: abbraccia quindi il *concupiscibile* e l'*irascibile* con le sottospecie (126) che loro son proprie. (Vedi una buona classifica in Signoriello, *Phil. Moralis*, I, n. 154).

Mentre è della passione sconvolgere il processo normale della attività volitiva, e dalla volontà che essa talora almeno in parte ripete la causa delle sue accentuazioni più forti e dannose: devesi quindi distinguere, pure non indulgendo come tesi alla teoria dell'impeto o della forza irresistibile, la passione che raggiunge il limite della diminuente o della discriminante per dati ingeniti del carattere e temperamento, da quella che ad essi si è incamminata per spontaneo impero del volere e a questo scopo per qualche tempo corroborata.

C'è un dovere morale che impone la disciplina delle passioni: dovere non occasionale, ma permanente, sicché alla volontà riguardo ad esse si può riconoscere una ragione di causalità non solo prossima ed immediata rispetto al fenomeno od atto criminoso; ma anche una ragione di causalità remota. Non è di questa però, bensì solo della prima che prende considerazione la criminalogia. Il delitto, lo dicemmo, non è il peccato.

Non sempre la passione da sé stessa e dalla propria inclinazione ha il punto di partenza per il procedimento che porta all'azione delittuosa: molte volte lo stimolo le viene dal di fuori; per il che è quasi inseparabile alla considerazione giuridica dell'influenza della passione o della sua causalità nel fatto concreto, quella sulla provocazione, di cui anche il legislatore

(126) S. Tom., 1ª, 2ªe, q. XXII, a. 1.

al canone precedente, prospettando la specie di stimolo che rappresenta contrarietà all'istinto proprio della passione e alla sua natura, e quindi al medesimo offesa. « Non tam ira quam causa irae excusat ».

La valutazione che delle passioni fa il giudice ecclesiastico, è sulla base di criteri generici quali col canone presente offre il canone 2218, § 1. In particolare riguardo alle passioni ai sensi del citato § 1 del canone 2218, a giudicare del delitto è doveroso aver riguardo a quella classe di uomini che gli psichiatri classificano al disotto di quella media moralità che è comune agli altri, deducendone i peculiari caratteri da una serie di azioni che dall'infanzia li accompagnano, che pure non essendo per sé criminose, rivelano una conformazione psichico-passionale che li rende estremamente facili a raggiungere eccessi, dietro eccitamento anche casuale, e per altri del tutto insignificanti (127). Vedi quanto sopra al § 4 del canone 2201.

Assolutamente, il Cod. Pen. It., art. 90, « Gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità. *Passio si fuerit voluntarie et deliberate excitata vel nutrita, imputabilitatem potuis auget* (128); l'influsso del volere e della libertà è supposto esercitarsi non circa l'*esistenza* della passione, ciò che radicalmente è sempre dalla natura; ma circa la sua più o meno accentuata ed efficiente operosità. Quando consti che alcuno si eccita, ad es. usa inebbriante, legge libri ecc., per meglio compiere un delitto, la sua volontà assume più grave responsabilità. Lo stesso avviene, e anche a più ragione, se per raggiungere il grado d'energia necessario al delitto, di lunga mano alcuno s'esercita in determinate forme d'attività; ad es. in una scuola di scherma, in un campo di boxe ecc. È allora, che la passione *consequenter se habeat* all'atto deliberativo e responsabile, e, come dice S. Tomaso, « est signum passio, quod motus voluntatis sit fortior, *et hoc modo verum est,* quod ille qui cum majori compassione facit eleemosynam magis meretur, *et qui cum majori libidine facit peccatum magis peccat; quia hoc est signum, quod motus voluntatis sit fortior* ». (2q. Dispp. *De malo,* q. III, a 11, c.). Vedi sopra al § 3 del canone 2201.

Per ben distinguere però il grado di responsabilità *accresciuta* è necessario formarsi, dietro esame apposito, un concetto il più possibile esatto del carattere e temperamento del soggetto, per intendere la sua maggiore o minore inclinazione al delitto (Filippi, op. cit., § 49) e per la specie (di cui al canone) di — *passio voluntarie... nutrita* — è da spingere l'indagine ai precedenti almeno prossimi del delinquente « Omnia pene delicta ex non moderatis affectibus originem ducunt » insegna il chiar. Latini, op. cit., p. 163; e Tancredi Canonico ben dice: « non è se non per una lunga serie di atti molte volte ripetuti che l'uomo viene a rendersi schiavo della passione... sempre egli può rivolgendo al bene l'affetto pervertito... resistere alla propria passione ». (*Del reato e della pena*, lib. 1, c. 2).

(127) Morselli, *Psicol. mod.*, Cap. VIII, 13.

(128) Verna, *Profilo clinico giuridico sociale del "cocainismo"*, in « Giustizia Penale ». Roma 1928, 731-762. Legge ital. 18 febbr. 1923 n. 326 contro i venditori di cocaina.

... *Secus eam minuit plus minuit plus minusve pro diverso passionis aestu* (129). Quando la passione non ripeta, almeno nel grado decisivo pel delitto, causalità nel volere « non *sequetur* quasi ex ratione imperata... *ad exequendum imperium rationis* » (2ª, 2ae, q. LIX; a. 2; ad 3um) diminuisce la responsabilità e quindi l'imputabilità. Dicemmo infatti essere della passione, sempre, portare un perturbamento: quando questo sia semplicemente *collaterale* all'atto volontario, questo è diminuito nel suo valore etico-giuridico. Anche qui, lucidamente l'Angelico « passio... *obnubilat judicium rationis*, quanto autem judicium rationis fuerit furius tanto electio est perspicacior ad merendum vel *demerendum* » (*De malo*, III, 11, c.).

— Il grado della *scusante* è contemperato — *pro diverso passionis aestu*. Per giudicarne, oltre che dagli *abiti naturali* (130) del soggetto, dalle circostanze di persona, di luogo ecc. che possano aver avuto ragione di stimolo (131) od occasione, e in particolare dalla provocazione, se esiste, deve prendersi norma. Questa ultima, entitativamente presa, può essere *morale*: ad es., una lesione all'onore, o *fisica*: ad es., un atto violento, una minaccia che però non sia attuale e tale che fondi la specie della legittima difesa: giuridicamente deve risultare *ingiusta* per poter essere provocazione, e base a diminuzione di responsabilità (132) (Pessina, Carrara, loc. cit.).

— Si fa assegnamento oggi anche su le prove esperimentali — *per la misurazione dei sentimenti* — e quindi la maggiore o minore intensità di un'impulso di passione. In particolare, al nostro proposito, la indagine *psicometrica* rende interessanti i suoi risultati, circa le reazioni allo stimolo che portano con sé o formano *processi associativi* di rappresentazioni od impulsi. Il sentimento e la volontà sono in continuo commercio col sistema nervoso e muscolare, e pur restando alieni dalle aberrazioni positiviste, non si può, sulla base della distinzione dell'apparato fisico-motore volontario e involontario, non ammettere certi risultati dello studio e degli esperimenti che vanno svolgendo psicologi e psichiatri sui rapporti ancora tanto misteriosi che fra l'uno e l'altro intercedono. Cfr. Mantovani, *Psic. Fisiol.*, p. 155-163, Hoepli; Gemelli, *Nuovi Orizz. di Ps.*, esp. III (133); Battaglini, *Reati al mom. con-*

(129) C. 39 D. L. « etsi voluntatem occidendi non habuit, furor tamen et indignatio ex quibus motio illa mortifera prodit... ubique damnantur ».

(130) Quando si parlasse di abiti *acquisiti* si rientrerebbe nella sfera della passione *consequente* il volere.

(131) « Imo aliqualiter dispositus per passionem judicat aliquid esse conveniens et bonum, quod extra passionem existens non judicaret », S. Tomaso, 1ª, 2ae, q. X, a. 3.

(132) Cfr. Can. 2218 e il suo precedente giuridico: c. 6 *De hom. p. et c.*, V. 12, « Sane cum vir discretus existas plenius nosti, quod in excessibus, singulorum non solum quantitas et qualitas delicti, sed aetas, scientia, sexus atque conditio delinquentis sunt attendenda, et non solum secundum praedicta, sed secundum locum et tempus, quo delictum committitur, unicuique poenitentia debet indici: cum idem excessus, magis sit in uno, quam in alio puniendus ».

(133) *Contributi del laboratorio di Psicologia e Biologia dell'Università del S. Cuore*. Milano.

sumat., 4; Boldrini, *Sviluppo corp. e predisp. morb.*, l. 2. Resta però che giudice dei periti, come funzione legale, è sempre il magistrato, e vedi quello che sopra, in materia, pel nostro foro fu esposto al 2201.

— *... et omnium tollit, si omnem mentis deliberationem et voluntatis consensum praecedat et impediat.*

Conoscenza e volontà libera hanno nell'atto umano dei limiti nella soglia e nel vertice della coscienza: al disotto della prima, oltre il secondo si ha l'inconsapevole e l'irresponsabile. La passione può restringere il campo riserbato alla normalità delle funzioni dell'intelletto e del volere, e far varcare prima del dovuto quel superiore confine assegnato con la coscienza alla imputabilità morale. Non si ha più allora l'atto umano, ma l'atto dell'uomo (*actus hominis, non humanus*).

È l'estremo che qui considera il legislatore. La passione perverte il giudizio della ragione; gli atti che sarebbero altrimenti imputabili al libero volere offendono nel delitto solo *materialmente* la legge, perché rispondono a puro *automatismo*. Si ha la specie di cui al canone 2201, § 1 (C. Pen. It., art. 46) ed è riconosciuta la completa assenza d'imputabilità. La passione *previene* ed *impedisce* — *omnem mentis deliberationem et voluntatis consensum* — così previene che impedisce. Insegna il Card. Lega, op. cit., 40: « Nemo sane inficias iverit cupiditates adeo posse movere voluntatem, ut eius judicium praevertant: tunc aestus appetiti quasi furor pertrahit hominem ad actum quem voluntas adhuc non elegerat ». Non sono qui (134) in causa le pretese dei *deterministi* di qual si sia scuola: è considerato un fenomeno comunemente ammesso, e da ogni giure riconosciuto. Neanche trattasi di *anestesia* di sensibilità cosciente o volitiva, né di altri stati patologici che cadano (135) nella categoria delle cosidette — *malattie della volontà* — di cui fu cenno superiormente al cit. 2201, § 2, § 4.

Can. 2207. *Praeter alia adjuncta aggravantia delictum augetur:*

1° *Pro majore dignitate personae quae delictum committit, aut quae delicto offenditur;*

2° *Ex abusu auctoritatis vel officii ad delictum patrandum.*

Al canone 2199 fu fatto cenno delle cause *aggravanti* la responsabilità. Entrano esse in virtù del canone 2196 a stabilire la *quantità* del delitto. Hanno esse la specie di circostanza — *adjuncta* — come al pres. canone, perché sottintendono già la lezione della legge nella quale, can. 2195, il delitto consiste.

— Come fu detto per le attenuanti al precedente canone anche per le aggravanti si può parlare in senso generico e in senso specifico, e più volte il legislatore nella terza parte di questo libro V, rileva e colpisce l'aggravante: ad es. de lo Stato clericale nel delinquente, come fra tanto il canone 2360, § 2 (*De crimine falsi*). Qui genericamente sono designati fra le

(134) De Sarlo e Calò, *Principii*, pag. 33 e seg.

(135) Ribot, *Psychologie des sentiments*, IV; Lehmann, *Die Hauptgesetze des mentalischen Gefühlsleben*, p. 170; Mosso, *La Paura*, p. 884.

molte aggravanti che si sottintendono — *praeter alia adjuncta aggravantia* — la dignità del delinquente e dell'offeso — l'abuso di autorità o dell'ufficio, di cui poi in ispecie tratta tutto il Tit. XIX ed ult. del libro V.

— Un particolare riflesso pel foro nostro hanno le due designazioni di questo canone. Perché la salute spirituale dei singoli è il fine precipuo della legge canonica, a la malizia intrinseca delle aggravanti descritte si aggiunge nel legislatore la gravissima considerazione dello scandalo offerto. Vedi il canone 2218, § 1, il canone 2223, § 3, n. 2.

È detto: delictum augetur... 1° *Pro majore dignitate personae quae delictum committit.*

C'è un'antitesi stridente fra il prestigio che ad una persona aggiunge l'ordine giuridico costituito, quando ad essa assegna e riconosce una preminenza di dignità, e l'offesa che tal persona nel delitto inferisce e lo stesso ordine: giustamente la legge si difende ammettendo nel delinquente maggiore — *voluntatem sceleris* — e proporzionando a questa di poi le debite sanzioni. Il c. 19, C. XVII, q. 4, decreta: « Si qui clerici in mutuam caedem proruperint, *prout dignitas officiorum in tali excessu contumeliam pertulerit*, a Pontifice *districtius vindicetur* » e il c. 7, X, *De poenit et remiss.*, V, 38, stabilisce che ai sacerdoti « *gravior* quam laicis... poenitentia debet imponi ».

Nel soprappiù della pena corrispondente a tale aggravante di imputabilità, la società guarda infatti più a se stessa che al delinquente. Vedi C. Pen. It., art. 61 nn. 9-10-11. Lo colpisce — *intuitu boni publici* — seriamente compromesso dall'infedeltà di chi deve prima d'ogni altro promuoverlo.

— *...aut quae delicto offenditur.* — L'eccellenza e la maestà della legge, il prestigio della legittima autorità si concretano e personificano nelle persone rivestite di dignità. Le dignità, che non siano un puro nome, rispondono, infatti, a funzioni sociali ed uffici di grado superiore, e allo stesso esercizio del Comune potere della Società. Per questo, come al presente canone, l'aggravante è riconosciuta dal canone 2218, § 1, dove è detto: « In poenis decernendis servetur aequa proportio eum delicto, habita ratione... etc. quare attendi debent... *dignitas personae quae delicto offenditur, aut quae delictum committit*... etc. ». Lo sfregio inferto alla persona rivestita di autorità perturba con sinistra efficacia impareggiabile l'ordine pubblico: è atto essenzialmente sovversivo. Il c. 5 *De poenit. et remiss.*, V, 9 in VI, qualifica chi comunque porta ingiuria ai cardinali: « *sicut reus criminis laesae majestatis* » e decreta « *perpetuo sit infamis* » e nel c. 1 *De poenis*, V, 8, in Clem., è detto di chi offende i vescovi: « *gravem oporteret esse poenam culpae violantis dignitatem tantae praeeminentiae adaequandam* » scusando la tenuità delle gravissime già sancite. Vedi C. Pen. It., 276 segg., 280 segg.

Inoltre: delictum augetur... 2° *Ex abusu auctoritatis vel officii ad delictum patrandum.*

L'abuso di potere è delitto per se medesimo (Tit. XIX, h. l.): qui è considerato circostanza aggravante (136). Come il legislatore considera molte volte in ispecie l'aggravante de l'abuso di potere, ad es., nel canone 2405, così

(136) Cfr. il mio *I canoni penali*, p. 356 segg.

considera particolarmente e colpisce alcuni abusi di potere; ad es. nel canone 2367, contro chi assolve il complice *in turpi*; nel 2368 contro il sollicitante. Per questo il canone 2404 stabilisce la sanzione (*ferendae* ed indeterminata) contro l'abuso di potere « *salvo praescripto canonum qui certam poenam in aliquos abusus statuunt* » (137).

— L'abuso di potere di qualunque specie costituisce l'inversione completa della funzione pubblica, in chi è investito d'autorità. Il bene comune viene sacrificato a privato interesse, oppure, come al presente canone è previsto, a fini che contrastano con le positive affermazioni della legge.

È detto — *auctoritatis vel officii* — sono termini correlativi: l'ufficio sottintende, per sé, il potere o l'autorità. L'autorità dev'essere qui presa nel senso più comprensivo: potere d'ordine: canone 948; di giurisdizione: canone 196-118; potere coattivo: canone 2214, § 1; potestà dominativa: canone 501, § 1. L'aggravante di cui è discorso può discendere da qualunque abuso dei medesimi. Nell'ufficio in ispecie è però da notare che può aversi senza potere o autorità, quando cioè si tratti di ufficio *lato sensu*, di cui sono capaci anche i laici: canone 145, § 1. A termini del canone presente l'aggravante può esser data dall'abuso di qualunque ufficio, *stricto vel lato sensu accepto*, come mezzo a delinquere, giusta il canone 2295. Nel c. 11, X, *De excess. prael. et subd.*, V, 31, è chiaramente esposta la nullità giuridica dell'atto che venga da eccesso di potere, e la rubrica dichiara: « *subditus non tenetur parere superiori aliquid exigenti vel praecipienti contra tenorem sui privilegii* » e il Tridentino XXIV *De ref.*, c. III, indica la pena che colpisce l'Ordinario che in occasione della Visita Pastorale più esigesse di quanto legittimamente portino le *procurationes*. « Quod si quisquam, quod absit, aliquid amplius in supradictis omnibus casibus accipere praesumpserit, *is praeter dupli restitutionem* intra mensem faciendam, aliis etiam *poenis* juxta constitutionem conc. Ludg. etc.... *absque ulla spe veniae* multetur ».

La severità che presso il diritto nostro colpisce « l'abuso di potere » ha peculiare motivo, per l'indole propria del diritto canonico, come fu notato, nello scandalo offerto. Bene al proposito il chiar. prof. Sole, op. cit., 40: « Valde contemnit auctoritatem qua pollet, qui eadem... abutitur ad delictum patrandum. Exinde fit ut auctoritas, quae a subditis maxime reverenda est, apud ipsos vilescat et contemnatur, et per consequens a via virtutis ad *perditionis barathrum* pertrahantur ».

Il Cod. Pen. It. contiene molteplici sanzioni contro « l'abuso di potere » sia *innominato* o generico, sia *nominato* o specifico. Vedi gli articoli 61, 323, 571, 314 segg. (138).

Canone 2208, § 1. *Recidivus sensu juris est qui post condemnationem rursus committit delictum ejusdem generis et in talibus rerum ac praesertim temporis adiunctis, ut ejusdem pertinacia in mala voluntate prudenter coniici possit.*

(137) Simile sanzione, in quanto generica, porta, oltre le specifiche, il Cod. Pen. It. agli art. 61-314 segg. Vedi MARCHETTI, op. cit. n. 250 segg.

(138) CARRARA, CRIVELLARI, presso MARCHETTI, op. cit. n. 250-257.

§ 2. *Qui pluries deliquerit etiam diverso in genere, suam auget culpabilitatem.*

Non aborre dalle definizioni il nostro legislatore, distanziandosi così, da la maniera degli antichi (139). In questo canone, al § 1, è data la figura del recidivo.

Molto si è discusso sul fondamento alla inflizione di peculiar pena al recidivo; in quanto la recidività importi o sottintenda maggiore imputabilità; ne indichi meno rivelando essa maggiore insensibilità morale; esiga dal pubblico potere più forte tutela dell'ordine giuridico seriamente minacciato dai recidivi. Del vero è in ciascuna di queste opinioni; ma prevale nel dritto costituito che la *recidività* sia una aggravante e debba essere il recidivo più duramente colpito. Se ciò è ragionevole nei codici civili che perseguono solo l'intento della *esemplarità* nelle pene, e della (140) *preservazione sociale*, lo è di più per la legge canonica, che prima di ogni altro si propone il fine de l'*emenda* del delinquente. Dice il canone 2215: «*Poena ecclesiastica est privatio alicujus boni ad delinquentis correctionem et delicti punitionem a legitima auctoritate inflicta*».

Altrove il codice considera la recidività: cfr. i canoni 2304, 2224, 2234, 2311, § 2; 2309, § 4; e domina sempre il medesimo concetto.

— Si ha la recidività *generica* e *specifica*. Questa è la descritta al § 1 del presente canone: il ricadere dopo la condanna nel medesimo delitto. Quella descritta al § 2: il commettere delitti successivamente, anche se di vario genere. Per entrambe il legislatore riconosce l'*aggravante* alla responsabilità, ma naturalmente, più nella specifica.

È detto: *Recidivus sensu juris est qui post condemnationem rursus committit delictum*. A' sensi del canone la condanna dev'essere passata in giudicato, canoni 1902-1904; non potendosi avere un effetto giuridico come quello dell'*aggravante*, se non da causa *certa*.

Una scuola esige per la *recidività* non solo il precedente della condanna; ma anche la *effettiva* espiazione della medesima; che ad es., non ci siano stati condoni totali o anche parziali, canone 2239, di pena; e la ragione che si porta è che solo effettuata l'espiazione si ha la prova della insufficienza, per quel dato delinquente, della pena ordinaria. Di questo non tiene calcolo il legislatore nostro, stabilendo che il delinquente *solo dopo la condanna* nei termini qui descritti, configura sufficientemente la *pertinacia* nel mal volere.

— Ancora viene richiesto dalla dottrina giuridica e dal diritto costituito: ad es., Cod. Pen. It., art. 80, un determinato periodo di tempo dalla condanna, dalla estinzione di essa e dalla espiazione, entro il quale ritorni al medesimo eccesso il delinquente, perché questi possa essere passibile dell'aggravante della recidività. Il legislatore nostro considera solo il ripetersi del medesimo delitto — *rursus committit delictum* —. Non inutilmente però di questo criterio, universalmente ammesso dai codici, terrà conto il giudice per le facoltà discrezionali che gli vengono fatte dai canoni 2218, § 1, 2223.

(139) *Omnis definitio*, si diceva, *in jure periculosa*.

(140) Lega, op. cit., 75.

Bene al proposito il chiar. prof. Latini, op. cit., pag. 219: « Omnia fert aetas, seu, notabili temporis defluxu, rationes omnes quae recidivos durius habendos esse suadent, plane deficiunt » (141) — delictum... *ejusdem generis* —. È ben determinata la recidività specifica. Il canone 2311, § 1, prospetta la medesima figura di delinquente e circa colui — qui in periculo versatur relabendi in *idem crimen* — ordina il rimedio penale della *vigilanza*. Canone 2306-4. Vedi il canone 2304, § 1, il canone 2309, § 4.

Si ha il delitto *ejusdem generis*, attesa specialmente e direttamente la *qualità* del medesimo, ma *indirettamente* ancora la *quantità* del medesimo. Siamo in tema di *aggravanti* alla responsabilità ed imputabilità; la *voluntas delinquendi* ha pel recidivo il suo esponente anche nella gravità della legge di nuovo offesa, nella maggiore o minore imputabilità, attese le circostanze, nel maggiore o minor danno previsto e inferto. Canone 2196.

— La specie è data esattamente in più luoghi delle fonti. È scritto, ad es., al c. 9, 13, X, *De haeretic.*, V, 7: « qui postquam se... purgaverint deprehensi fuerint in abjuratam haeresim recidisse, saeculari judicio, sine ulla penitus audientia decernimus relinquendos »; e il Tridentino, sess. XXV, *De ref.*, c. 14, dei chierici concubinari: « si postquam eas (*foeminas*) semel dimiserint, intermissum consortium repetere... ausi fuerint... excommunicationis gladio plectantur »: dei simoniaci poi, Pio V nella Const. *Cum primum*, 1 Apr. 1566, § 8: « Si quis autem tale crimen pluries commisisse convictus fuerit, praeter supradictas poenas, etiam corporaliter puniatur ecc. ». Cfr. canone 2314, § 1, n. 2; canoni 2358-2359; a canone 2176 ad 2181; canoni 2371-2392.

— Come in questi testi, così nel canone nostro la recidiva è riconosciuta nel semplice ripetersi del delitto dopo la condanna, allo stesso modo indicato da Servio: « Arbores recidivae sunt quae sectae repullulant ». Oggi nella dottrina e anche nel diritto costituito (C. P. It., art. 99) si considera inoltre la *recidiva ostinata*, quando cioè il colpevole più volte ricada, dopo più condanne, nel medesimo delitto. Siamo sempre nell'orbita della recidività specifica. Il canone presente dice semplicemente — *rursus committit* etc. — ciò non vieta pertanto che il giudice, non solo per le facoltà fattegli dai canoni 2218-2223, ma specialmente secondo il tenore del 2364, § 1, che considera la renuenza o l'emenda, dai canoni 2234-2311, § 2, che spingono il superiore ad ogni mezzo pur di vincere il delinquente, abbia a considerare nel — *rursus committit* etc. — compresa anche la detta recidività ostinata e provvedere di conseguenza. Tanto più che il canone nelle parole seguenti prospetta nel recidivo specifico che descrive, anche la figura del *pertinace*. Il C. P. It. considera ancora l'*abitualità*, 102-104, la *professionalità*, 105, nel reato la *tendenza* a

(141) Il Cod. Pen. It. al citato art. 80, tanto per la recidività generica quanto per la specifica assegna il decorso di 10 anni dalla precedente condanna e il nuovo reato. Quando si tratti di funzionari del pubblico ministero la recidiva si ha nel decorso di un anno dall'avvertimento della mancanza commessa (Cod. di Proced. pen., art. 40).

delinquere, 108-109 (142) ...*et in talibus rerum ac praesertim temporis adjunctis, ut ejusdem pertinacia in mala voluntate prudenter coniici possit.*

La congettura che tende a stabilire probabilità, più volte (ad es. canone 1825, § 1) occorre nel diritto penale e giudiziario; versa su ogni elemento di fatto che possa fornir lume: qui le circostanze attinenti alle cose, le persone, specialmente il tempo, in cui si consuma il delitto, sono da studiare al fine di accertare la pertinacia del delinquente. Non s'intende pertinacia senza un certo disprezzo della legge e delle pene che la legge commina. Il recidivo lo lascia presumere.

Perché la pertinacia è supposta per il semplice recidivo, non è a credere che essa sia esclusiva della recidiva ostinata.

Ma quali sono gli elementi da cui possa essere dedotta? Il canone dice *rerum ac praesertim temporis adjunctis.* Per i primi può stare ad es. il modo con cui si è consumato il delitto, se con maggiore o minore ferocia, se col danno o sacrificio d'innocenti fuori causa, l'aver aspettata o cercata di nuovo l'occasione favorevole; le arti, gli infingimenti adoperati; il luogo profanato dal delitto stesso, ecc. Per i secondi se, ad es., appena uscito dal carcere dove fu scontata la precedente pena riportata, se il delitto fu compiuto in tempo di fame, di terremoto, di pubblica calamità, se si è aspettato il raccolto, il giorno di mercato ecc.

Lo studio di queste circostanze rileva la *voluntas sceleris* propria del pertinace e il *dispregio* di quella misura ottima del delitto (Ulpiano) che è pel legislatore la *pena comminata.* È questa la *mala voluntas* di cui il canone (143).

Non deve confondersi la figura della recidiva con quella del *delitto continuato,* che il Pessina, loc. cit., l. 34, descrive: « una ripetizione di atti criminosi costitutivi di reato e distinti fra loro, ma fusi in un'unica coscienza di reato, perché drizzati all'attuazione di un medesimo proponimento criminoso ». Non manca un elemento di somiglianza nella molteplicità successiva delle medesime offese al diritto penale, ma l'estremo discretivo è nella *unicità di risoluzione o intenzione,* che fa un tutto morale nel delitto continuato, ciò che non si ha nella recidiva. Vedi Cod. Pen. It., art. 81. Per il diritto nostro è a tener presente il canone 2224 e di esso specialmente il § 3.

È detto *sensu juris.* Le caratteristiche qui descritte per il recidivo specifico, danno cioè la sostanza e gli estremi di una *praesumptio juris et de jure,* per l'applicazione delle pene del caso. Nei canoni sopra citati si ha un saggio dell'intento del nostro legislatore al proposito (can. 2304 e segg.).

(142) Vedi quanto fu detto al can. 2196. Il Cod. Pen. della Repubblica di S. Marino considera solo la recidività specifica. Art. 1865, così il greco, il portoghese, lo svizzero, etc.

(143) Bene il chiar. Locchi, op. cit., 6, descrive le aggravanti, a cui appartiene la recidiva « Dicuntur aggravatis illae causae quae in eadem specie delicti, malitiam doli aut culpae augent, vel ex adjunctis, ratione intensitatis temporis, damni scandali, vel ratione subjecti, vel ratione ipsius objectivi elementi delicti ». Cfr. et Wernz., loc. cit., 20.

Qui pluries deliquerit, etiam diverso in genere, suam auget culpabilitatem. È ammessa l'aggravante per la recidività generica. Essenzialmente l'intento criminoso che raggiunge l'offesa del diritto costituito, coincide con quello del recidivo specifico. Esula anzi nella recidiva generica la possibilità di una ipotesi di scusante, da parte di una presunta follia criminosa a base *monomaniaca.*

È detto: *diverso in genere* ad es. furto, violenza carnale, offese al culto ecc. Un'ottima osservazione fa al proposito il cit. Latini, pag. 219 « Quoniam recidivitas specifica maiori ac *generica* animadversione digna etc, ad omnem ambiguitatem omneque judicis arbitium auferendum, consultissimum erit, ut quae delicta hunc in effectum ceu ejusdem indolis habenda sint, ipsemet legislator authentice determinet ». È quindi da consultare il disposto preciso della legge civile vigente, quando, anche nel foro ecclesiastico, sia per certi delitti a riportarsi alla medesima, come ad es. per quelli di cui al Tit. XIV di questo libro V, per quelli che potessero essere commessi in ordine a materia contrattuale, giusta il canone 1529 ecc. (144).

Il Cod. Pen. It. all'art. 101 *considera reati della stessa indole* parecchi delitti *varii* quanto alla loro specie. Da questo esame risulterà se la varietà stia a dimostrare recidiva generica, oppure resti la figura della recidiva specifica, in via d'eccezione. Nel Diritto Romano di regola era considerata circostanza aggravante la specifica (145).

(*continua*). M. Pistocchi.

QUESTIONI CANONICHE

I.

Matrimonio clandestino.

Non sono validi i matrimoni contratti senza osservare le solennità essenziali richieste dalla forma canonica di cui ai canoni 1014 e seg.

Il can. 1094 riproduce sostanzialmente la forma tridentina riconfermata ed estesa dal decreto *Ne temere*, per la quale « solo quei matrimoni sono validi che vengano contratti: *a*) dinanzi al parroco o all'ordinario del luogo o ad un sacerdote dall'uno o dall'altro delegato e *b*) a due testimoni; *c*) ma secondo le regole espresse nei canoni se-

(144) Cfr. *I Canoni penali*, ecc., can. 2350 segg.: et meum quoque "*De bonis eccl. temporalibus*" can. 1529 segg.

(145) Ferrini, *Diritto penale romano*, cap. X (c. 1. pr. e § 1, B. 10.10) « in duplicum ematur... capitali periculo cupiditas ejus amovenda... si *in uidem sceleribus perseveret* » (c. 4 cod. Theod. 16,5) « toties multa exigatur et si quinquies eundem constituit... nec damnis revocari... *acerbius judcernus* ».

guenti e *d*) salve le eccezioni di cui ai canoni 1098 e 1099 »: il can. 1098 fa per i casi estremi, il can. 1099 per coloro che non son tenuti alla detta forma.

Esaminiamo quest'ultimo canone. Sebbene le leggi puramente ecclesiastiche obblighino soli e tutti i battezzati (can. 12), tuttavia queste relative alla forma canonica del matrimonio obbligano: *a*) tutti coloro che sono stati battezzati nella Chiesa cattolica quando sposino tra loro (can. 1099, § 1, n. 1°); *b*) inoltre quelli che sebbene non siano stati battezzati nella Chiesa cattolica ma fuori, tuttavia si siano ad essa convertiti dalla eresia o dallo scisma, anche se poi ripiombano nell'una o nell'altro, quando sposano tra loro o con i battezzati nella Chiesa cattolica: conseguentemente non sono tenuti alla forma canonica gli acattolici che non siano nè battezzati nella Chiesa cattolica nè mai ad essa convertiti, quando contraggono tra loro; così due protestanti tra loro o due scismatici pure tra loro, o scismatici con protestanti.

Sono poi espressamente dispensati da questa forma:

a) Gli acattolici, battezzati o meno, quando contraggono tra loro, a meno che non si tratti di coloro che abbiano, per alcun tempo, appartenuto alla Chiesa cattolica (ved. sopra).

b) Coloro che sono nati da acattolici, anche se siano stati battezzati nella Chiesa cattolica, se però da bambini fossero venuti su nella eresia, nello scisma o senza religione, pur dovendo contrarre con un cattolico. Ma non è chi non vede che un caso siffatto non può non essere assai raro, dato il grave pericolo che può rappresentare per la fede della parte cattolica e salve sempre le cautele da prendere a tal riguardo.

Appare dal fin qui detto che se un cattolico, trovandosi in Oriente, avesse sposata una scismatica dinanzi al ministro scismatico, non sarebbe valido il suo matrimonio per difetto di forma: volendo quindi separarsi, dovrebbe ottenere una dispensa *super rato*, come l'interrogante sembra voglia fare, ma assolutamente fare causa di nullità per clandestinità o per difetto di forma da esaurirsi *ad tramitem juris*. La trascrizione poi per gli effetti civili, sia del provvedimento di dispensa per ipotesi assurda, sia della sentenza conforme di nullità, forse troverebbe in Italia qualche difficoltà nella limitazione della legge 27 maggio 1929, la quale parla di matrimoni celebrati dinanzi al ministro di culto cattolico; limitazione, anche questa, che non sappiamo quanto bene si accordi con l'art. 34 del Concordato. Ma di ciò *viderint sapientiores*.

c) Inoltre sono tenuti alla suddetta forma canonica coloro dei quali s'è detto in *a*) e in *b*), se contraggono con acattolici battezzati o meno, anche dopo aver ottenuto la dispensa sull'impedimento di mista religione o disparità di culto; dappoichè la dispensa dall'impedimento non

deroga alla forma, appunto perchè l'impedimento non tocca la forma, è ben altra cosa, sebbene ancora si continui da molti a confondere i difetti di forma o di consenso con gli impedimenti. Pertanto se un cattolico sposa una protestante o una scismatica dinanzi al ministro protestante o scismatico, il matrimonio è nullo per il vizio di forma che è detto clandestinità, nè può esser altrimenti sanato che col celebrarlo nella forma dovuta e cioè davanti al parroco o all'ordinario del luogo proprio della parte cattolica.

d) Un caso speciale è quello in cui una parte è cattolica di rito latino tenuta alla forma canonica e l'altra è cattolica di rito orientale; in tal caso il matrimonio deve essere celebrato nella forma canonica sia pure dinanzi al ministro di rito orientale ed anche se in quel rito orientale fosse stabilita altra forma. Ciò, beninteso, per diritto comune, e salve le facoltà speciali concesse ai vicari e prefetti apostolici su tale materia, e salvi pure i diritti particolari; così per esempio gli orientali sebbene in linea di diritto comune non sian tenuti alle prescrizioni del Codice (can. 1), tuttavia alcuni di essi, per esempio i Ruteni in Galizia nel contrarre matrimonio anche tra loro sono tenuti alla forma canonica di cui ci stiamo occupando.

II

Promotore di giustizia in cause matrimoniali.

In una causa di nullità per impedimento, del quale i coniugi furono causa colpevole, il promotore di giustizia è intervenuto come accusatore in prima istanza, secondo il can. 1971; la sentenza è stata per la nullità; quindi il difensore del vincolo ha appellato. In seconda istanza lo sposo a mezzo del patrono continua a sostenere la nullità contro il difensore del vincolo; la seconda sentenza è conforme alla prima. Dopo oltre un anno, quando già l'attore è passato a nuove nozze, la convenuta insiste presso il difensore del vincolo e presso l'officiale perchè recentemente le è stato detto che la sentenza d'appello è nulla, non essendo intervenuto in seconda istanza il promotore di giustizia, ed esige che il difensore del vincolo, pur essendo convinto della nullità del matrimonio e della giustizia delle due sentenze, muova querela di nullità insanabile contro la seconda sentenza, perchè *lata inter partes quarum altera personam non habet standi in iudicio*, can. 1892, 2°. Che debbo rispondere alla petulante ?

Risponda che la sua opinione non trova appoggio nè nella legge costituita (canoni 1971, 1892), nè nella dottrina e meno ancora nella giurisprudenza, dappoichè non risulta che siffatta nullità di sentenza sia stata finora pronunciata da nessun tribunale, dai minimi al massimo; all'avvenire Dio provvede; per ora le cose stanno così. Con ciò non

s'intende approvare l'assenteismo del promotore di giustizia in appello e meno ancora s'intende dire che il Tribunale di appello *non lo possa* citare; s'intende solo negare che in forza del diritto costituito, interpretato da una prassi di 18 anni, si debba e si possa decidere la nullità della sentenza in oggetto per il motivo di cui sopra. Il canone 1971, restrittivo di esercizio di diritti, toglie alla parte colpevole (e solo ad essa) la capacità di accusare il matrimonio, non la persona o capacità a stare in giudizio, che è altra cosa, ed è radicata su ben altro terreno che quello del diritto di procedura.

VITA PASTORALE

I.

I fedeli e le intenzioni per le S. Messe.

(Dall'« Osservatore Romano » dei giorni: 13-14, 16-17, 18 agosto 1934)

L'argomento, di estrema delicatezza sopratutto per il suo aspetto spirituale, come sintomo di una malattia da curare, fu affrontato l'anno scorso dal più autorevole dei nostri quotidiani; a circa un anno di distanza abbiamo ragione di ritenere che la situazione non sia migliorata; a chi quindi ci invita a tornarvi su non sapremmo dir più e meglio di quanto il lodato quotidiano scriveva un anno fa; se mai lo riterremo opportuno faremo seguire a suo tempo le nostre modeste note.

Non lo si può negare, in questi ultimi anni il popolo cristiano sembra vieppiù ignorare o dimenticare di quanti frutti spirituali si privi, quanto bene impedisca e, diciamolo pure, con quanto poco senso di giustizia agisca col disinteressarsi di fare celebrare Sante Messe.

Richiamare l'attenzione del clero e dei fedeli sull'importante problema, ecco l'intento di queste note.

Essi studieranno brevemente la questione sotto il suo aspetto storico e dottrinale, esporranno e vaglieranno i motivi e i pretesti che vengono comunemente addotti per spiegare e legittimare la lamentata diminuzione di sacre intenzioni, esamineranno le tristi conseguenze dell'inspiegabile e infondata apatia, si soffermeranno sulle ragioni che dovrebbero spingere a fare celebrare molteplici Sante Messe, e insisteranno perché la stampa cattolica, i pastori di anime e gli oratori sacri facciano a gara per rimettere in pieno uso la piissima pratica, e non smettano d'insistere finché lo scopo non sia stato pienamente raggiunto.

Un po' di storia.

Il prescrivere sacre intenzioni ai sacerdoti rimonta ai primi secoli cristiani.

Finché i membri del clero e i semplici cristiani furono pochi, furono ben lieti di poter avere tutti i giorni una Santa Messa in ogni chiesa. Essa

veniva naturalmente applicata indistintamente per la persona e le intenzioni di tutti i fedeli. E già allora, gli assistenti vi partecipavano tutti con elemosine pubbliche, gli uni offrendo il pane e il vino necessari per la materia del sacrificio, e gli altri doni vari che venivano poi distribuiti al clero e ai poveri.

Cresciuto col tempo di molto il numero dei sacerdoti, l'unica Messa quotidiana delle singole chiese non bastò più a soddisfare la devozione del popolo, né fu più possibile che tutti i fedeli dessero la loro offerta ad ogni Messa. I cristiani s'alternarono quindi nell'assumere l'onorifico onere, e nacque naturalmente in essi il desiderio che le Messe alla cui celebrazione cooperavano con la loro elemosina, fossero più specialmente applicate per le loro intenzioni.

Conviene notare che le oblazioni dei fedeli non erano considerate come facoltative, ma bensì come obbligatorie, e ciò già al principio del secolo v. E quando verso la fine del sec. vi lo si dimenticò in alcuni luoghi, i Concili ricordarono ai cristiani il loro onere, quale prescritto da Dio stesso.

Come l'abbiamo già accennato, le oblazioni erano di due specie: quella del pane e del vino veniva fatta al momento dell'offertorio, e le altre — più varie (comprendevano tutto ciò che poteva riuscire necessario o utile ai sacerdoti) — non si portavano solo in chiesa, prima della Messa o almeno prima del Vangelo, ma pure in casa dei vescovi e dei sacerdoti per il mantenimento di tutto il clero.

Nella più alta antichità cristiana vi era poi già in tutte le chiese un ceppo dell'elemosina nel quale i fedeli depositavano denaro e queste elemosine servivano ad aiutare i poveri, gli ammalati, le vedove, gli orfani, i pellegrini, i prigionieri e anche — ce lo dice S. Giustino — i ministri sacri. In seguito nacque l'usanza odierna di offrire denaro ai singoli sacerdoti affinché essi celebrassero il Santo Sacrificio all'intenzione del donatore: la troviamo qua e là nel secolo viii, ed essa è universalmente diffusa nel secolo xii. Le Messe fondate si trovano dal secolo ix in poi.

La Santa Chiesa non solo non trova alcun inconveniente nel pio uso, ma l'approvò, regolandolo impedendo qualsiasi abuso. Quando poi i novatori protestanti e più tardi i fautori dello pseudo concilio di Pistoia riprovarono le sacre elemosine, Roma li condannò e la loro dottrina fu tacciata di falsa, di temeraria, di perniciosa e d'ingiuriosa verso la Santa Chiesa e i suoi ministri. Chi volesse maggiori particolari sulla storia delle sacre intenzioni consulti ad es. nel *Dictionnaire de Théologie catholique* del Vacant e del Mangenot l'eccellente studio del P. T. Otolan degli Oblati di Maria Immacolata, a Roma.

Osservazioni dottrinali.

I dati storici precedentemente esposti dovrebbero bastare a persuadere clero e popolo della liceità delle sacre intenzioni e delle rispettive elemosine di Messe; data però l'ignoranza di molti fedeli e le obiezioni insidiose delle sétte e degli increduli, sarà bene soffermarsi, sulle orme del Teol. T. Ortolan già citato, un tantino su qualche lato della questione.

L'argomento è certo un po' delicato, ciò non costituisce affatto un motivo per evitarlo: invita semplicemente a costante prudenza nel trattarne.

Non tutti, ad esempio, capiscono come un sacerdote possa recare un profitto particolare al fedele per il quale applica specialmente la Santa Messa. Riesce loro evidentissimo che il Santo Sacrificio della Messa ha un valore infinito, e ciò perché tanto il Sacrificatore principale quanto la Vittima sono il Figlio di Dio, Gesù Cristo. Non sembra però loro così chiaro che nostro Signore abbia voluto che l'applicazione del Sacrificio fosse limitata. Si persuadono quindi poco efficacemente di una conseguenza importantissima: che cioè l'applicazione limitata benefica maggiormente quello per cui viene fatta che gli altri, tanto se si considera il frutto soddisfattivo che se si considera il frutto impetratorio. Eppure i teologi l'insegnano da lunghi secoli. San Tommaso, ad esempio, afferma chiaramente che Dio è portato ad aiutare in modo particolare quello per cui il sacerdote immola più specialmente la vittima divina e per il quale egli prega. (In *IV Sent.*, l. IV, dist. XLV, a. 4, q. I, 11).

Inoltre non si ripeterà mai troppo che la sacra elemosina non viene offerta quale compenso della celebrazione della Santa Messa. Eppure i protestanti lo dicono tuttora comunemente e molti cristiani poco istruiti hanno idee più che vaghe in proposito.

Insistiamo dunque nell'affermarlo: la sacra elemosina non fu né sarà mai il prezzo della Santa Messa. Chi credesse di pagare veramente la Santa Messa sarebbe un vero simoniaco.

Ma allora, come mai il sacerdote può ricevere le sacre elemosine? Egli le accetta solo quali contributi al proprio mantenimento, e ciò è perfettamente lecito. L'Apostolo S. Paolo, il Dottore Angelico, i Papi e i Concili l'hanno ripetutamente proclamato, e il Codice di Diritto Canonico lo ricorda (can. 824, § 1).

Il perché di una diminuzione.

La crisi economica odierna viene comunemente addotta quale causa delle diminuzioni delle sacre intenzioni. Non negheremo ogni valore alla spiegazione, ma un esame attento convince presto che, piuttosto che il vero motivo, la crisi costituisce per lo più un comodo pretesto per rassegnarsi senz'altro alla lamentata mancanza.

Nessuno infatti dubita che i cristiani veramente convinti abbiano cura di non diminuire il numero delle Sante Messe che essi usano fare celebrare. Anche se sono duramente colpiti dalla crisi, hanno troppo spirito di fede e troppa fiducia in Dio per ritenere che le sacre elemosine restringano indebitamente il modestissimo preventivo. Accade anzi di trovare fra i fedeli meno favoriti dalla fortuna chi comprima sollecitamente e volenterosamente le proprie spese per racimolare l'umile stipendio.

La crisi materiale ed economica influisce dunque dopo sulla mancanza delle sacre intenzioni, moltissimo invece influisce la crisi spirituale.

Nei cattolici odierni, anche nei «praticanti» il senso del soprannaturale si è molto offuscato. Manca spessissimo la convinzione. Essi vivono con leggerezza e dimenticanza: non badano alla presenza continua di Dio e al Suo

influsso nelle loro quotidiane vicende. Pensano poco ad adorare Dio, a ringraziarLo dei suoi benefizi, a chiederGli perdono delle offese commesse. Essi ne richiedono d'altronde continui favori (e quali poi!), ma è solo quando non sanno proprio a chi altri ricorrere che fanno celebrare — ad esempio per i loro defunti — qualche Santa Messa. E purtroppo interviene allora spesso una stolta vanità ed essi badano meno al loro scopo del Divin Sacrifizio che alla « bella figura »: donde spese eccessive per campane, musiche, assistenza, luminaria, drappi, fiori e altre cose pressoché inutili.

Del resto anche il clero contribuisce alla mancanza di sacre intenzioni. I suoi membri sono troppo spesso animati da una delicatezza che dobbiamo ben tacciare di falsa. Hanno paura di consigliare l'offerta di sacre elemosine. Riconosciamolo francamente e diciamolo candidamente: essi pensano di premere su un tasto falso, temendo che li si accusi di cupidigia, che si gridi alla « sacra bottega » e così via. Ma così il popolo cristiano ignora vieppiù una fonte d'ingenti grazie.

Né si capisce il silenzio della buona stampa. I testi di teologia e di spiritualità, i catechismi tacciono quasi concordemente. Esistono centinaia di periodici ascetici, missionari, liturgici; ben di rado ricordano di alzare la voce in favore delle sante intenzioni: si crederebbe quasi a una cospirazione del silenzio. Colpisce soprattutto la inerzia delle riviste liturgiche: nella loro instancabile propaganda attiva alla Santa Messa non dimentichino d'inculcare ai loro lettori l'estrema utilità di contribuire con la loro offerta alla celebrazione del Santo Sacrificio.

II.

L'apostolato per la frequenza della S. Comunione agli ammalati.

Già da parecchi anni intimo e silenzioso va svolgendosi l'apostolato che vuol diffondere il pensiero ed il desiderio della Comunione frequente agli ammalati.

L'apostolato si rivolge a tutti, giovani e vecchi, ricchi e poveri, perchè tutti siamo soggetti alla infermità; perchè ad ogni creatura sono rivolte le pressanti, dolci parole del Nostro Signore: *Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi consolerò!* E ciascuno di noi ha bisogno, specialmente nel giorno del dolore, del conforto, della luce, della visita Divina: i peccatori perchè nella prova della malattia ritrovino la via perduta, la grazia; le anime buone perchè da Gesù, conforto ed amore, apprendano la forza per purificarsi, innalzarsi, rendersi sempre più pronte a riparare, intercedere, amare.

Pensiamo che da una Comunione può dipendere la perfezione e la salvezza di un'anima; riflettiamo che se la Comunione fosse portata con frequenza tale da divenire una santa consuetudine fra i cristiani, certo assai minore sarebbe il numero delle anime che si presentano a

Dio senza aver ricevuto i SS. Sacramenti, prima di tutto la persona pia e quella che ha fede, sentendosi colpita dalla malattia, chiederebbe la S. Comunione con semplicità e non se ne priverebbe per timore di spaventare i parenti; poi perchè i parenti e conoscenti di persona ammalata senza probabilità di rapida guarigione, non esiterebbero a proporre la visita del sacerdote con Gesù.

Oggi ancora, purtroppo, in molti luoghi e per troppi cristiani il pensiero e l'offerta della S. Comunione è quasi sinonimo di morte, perchè la S. Comunione viene portata solo per Viatico e nei momenti estremi e rarissimamente per devozione!

L'apostolato vuol invece condurre i fedeli al convincimento che se la salute loro non permette di recarsi alla Chiesa, Gesù vuol venire a visitarli nelle loro case per aiutarli, rassicurarli, ridare loro la sanità o la forza per portare con Lui la croce della malattia.

Tale convincimento certo moltiplicherebbe il numero delle Comunioni sante e delle sante morti! È prematuro però parlare alle anime, siano pur buone, di sacrificio, di immolazione, desiderarle vittime, ostie, se prima non si è dato loro l'Alimento Divino, il pane che fortifica e che unisce alla prima Vittima, all'Ostia immacolata! L'apostolato, nonostante le difficoltà, continua il suo cammino nella dolce constatazione che la S. Comunione ricevuta con frequenza porta le anime a mirabili ascensioni, le famiglie a mutamenti sostanziali.

Le approvazioni di Em.mi Cardinali ed Ecc.mi Vescovi hanno costituito la sicurezza e la spinta ad una più larga diffusione dell'apostolato stesso, il quale è convinto che solo ciò che è benedetto dai legittimi Pastori può ottenere l'incremento Divino; per ciò esso chiede ed attende con desiderio e fiducia altre approvazioni.

L'apostolato intende altresì di contribuire a tutte le altre iniziative di bene che mirano a valorizzare per la vita soprannaturale la sofferenza dei cari ammalati. Nostro Signore vuole però la nostra piccola cooperazione all'opera della grandezza Divina: occorre che ciascuno di noi lavori perchè Gesù venga portato a chi soffre: preghiera, lavoro senza fatica vera e propria, conciliabilissimo con qualsiasi attività buona, con qualunque situazione familiare e sociale, ecco ciò che tutti dobbiamo e possiamo donare per il trionfo dell'ideale grandissimo.

L'apostolato ha bisogno della cooperazione di ciascuno nell'ambito della sua famiglia e delle sue conoscenze, ma per poter arrivare a tutti gli ammalati si rivolge in modo particolare alle Associazioni Cattoliche, agli ascritti all'Apostolato della Preghiera, alle Conferenze di S. Vincenzo, ai Terz'Ordini dell'uno e dell'altro sesso, perchè fra queste anime pie si formi un gruppo (in ogni parrocchia) che particolarmente si occupi degli ammalati, li visiti e con prudente delicatezza li prepari a ricevere la visita di Gesù Eucaristico. E tutto ciò sotto la

guida del proprio parroco e con la preziosa benedizione, su l'apostolato, del pastore della diocesi. Il centro dell'apostolato darà le direttive ed i mezzi per lavorare con frutto: opuscoli e stampati per far conoscere le provvide disposizioni della Chiesa; pensieri mensili di conforto e di aiuto rivolti direttamente ai cari ammalati, ed a chi li circonda, e letture edificanti.

L'apostolato non ha dunque limiti di spazio nè di persone, ma tutti abbraccia: dappertutto vuol estendersi: in ogni diocesi, in ogni città, paese, parrocchia, ospedale, là dove si soffre e dove il ministro di Dio, sacerdote e religioso, nonostante fatiche e sacrifizi, vuol dare Gesù alle anime e le anime a Dio.

Rivolgersi: « Apostolato per la frequenza della S. Comunione agli ammalati ». Direttore M. Rev. Mons. Can. Dott. Gerolamo Reverdini. – Via Chiabrera, n. 7, Genova.

III.

Affoghiamo nel formalismo.

Riferiamo dal « Bollettino del Clero » dell'archidiocesi di Salerno:

a) Primo e principale formalismo è ridurre la religione a riti sacri, a processioni, a statue, addobbi di chiese e altari; e, Dio non voglia, solo a spari e luminarie.

Se tanto bastasse, non c'era bisogno che si incomodasse il Verbo di Dio a farsi uomo e morire in croce.

A quel compito sarebbe bastato un qualche profeta, e magari un Maometto qualunque. Tutte le religioni hanno riti, e processioni, e templi e chiassi esterni.

Il Figliuolo di Dio invece è venuto sulla terra per farsi Capo del Corpo Mistico, nel quale partecipare a noi la Sua divinità. A tanto arriva solo chi partecipa alla Croce e alla Risurrezione di Lui per mezzo dell'Eucaristia, Sacrificio e Sacramento, con tutte le premesse e conseguenze. Il resto senza di questo è nulla.

b) Formalismo sono le mille benedizioni che ci si chiedono e andiamo dispensando, quando queste non mutano i costumi degli uomini, nè ravvivano la pratica cristiana.

Formalismo specialmente sono le comuni benedizioni pasquali alle case, quando gli abitanti non facciano vita domestica e pubblica secondo la morale cristiana, e peggio, quando fino in quaresima prendono parte a balli e veglioni o veglionissimi, e a spettacoli amorali. Noi senza distinzione benediciamo tutti.

c) Formalismo sono abiti di confratelli e consorelle, scapolari di terziari e medaglie di ogni genere quando la signora o signorina si denuda lo stesso e deambula in pubblico come non andrebbe donna

pagana, e quando madri cristiane uccidono l'innocenza de' loro bimbi con denudazioni impudiche.

d) Formalismo sono i mille fogli religiosi che si attardano a raccontare grazie e miracoli ma non combattono un solo pregiudizio, e una sola superstizione – effetto d'ignoranza – nei quali è irretita la vita del popolo.

e) Formalismo verbale il linguaggio enfatico che si tiene col superiore: chi si inginocchia, chi si prostra, chi si provolve, chi bacia la mano, chi il piede o i piedi adorati, chi offre servitù, chi professa devozione, chi obbedienza cieca . . . finchè non sia toccato un interesse personale.

Non potremmo tornare al precetto evangelico: *sit sermo vester: est est, non non?*

f) Anche nell'ambiente prettamente ecclesiastico non manca il formalismo. Primo e principale portare la veste di prete e vivere dei proventi sacerdotali, ma non volerne portare gli oneri e le solenni promesse della sacra ordinazione.

g) Formalismo richiedere e ottenere facoltà di confessione, ma sedersi a confessionale soltanto il giorno 32 dicembre. È un titolo di onore come quello del cavaliere . . . senza cavallo.

h) Formalismo la Cresima senza istruzione e preparazione; e formalismo il biglietto del parroco, che attesta l'una e l'altra, pur sapendo, che non c'è, nè l'una nè l'altra.

i) Formalismo il predicatore il quale dall'alto del pulpito – che egli stesso chiama *cattedra di virtù* – benedice priori di congreghe e commissioni di certe feste, quando francamente dovrebbe dire, che con tali feste perdiamo tempo e denaro, e peggio, oscuriamo ancora di più nella mente del popolo il concetto vero di religione.

l) Formalismo, in certa educazione religiosa: inchini profondi, genuflessioni piene, bacio alla terra, braccia distese, formole ascetiche, quando non si formi lo spirito a resistere alle seduzioni del mondo, a camminare contro corrente, e perseverare nei voti fatti a Dio.

Quanto artificio nella vita! Cerchiamo invece di adeguarci alla realtà! Ah! se l'Azione Cattolica, cioè la collaborazione della parte elettissima del clero e del laicato si adoperasse a liberare, ciascuno nel suo campo, le realtà religiose da incrostazioni deturpanti, da fronzoli, e ridondanze, e falsificazioni umane, riducendole alla nativa semplicità e bellezza!

Ahimè! Così oggi si va facendo, nel campo dell'arte, di ogni venerando monumento sacro, ma non sappiamo fare altrettanto col monumento vivente, che è la società cristiana?

Il che non sarebbe distruggere, ma ritornare alle nostre migliori e secolari tradizioni.

IV.

Una bella missione.

Dal Baronio (1538–1607) e dal Muratori (1672–1750) due grandi luminari del sacerdozio in Italia, furono demolite in modo definitivo quelle idee umanistiche le quali da Erodoto a Tito Livio, al Giambullari si erano gelosamente tramandate di generazione in generazione per esaltare il manierismo classico dato alla storia. Il Baronio certamente prima e più del Muratori, insegnò la nuova strada ai futuri storici dichiarando che la storia aveva finito di appartenere alla letteratura per entrare nelle scienze e che in essa più della retorica doveva dominare la statistica. Da Eusebio di Cesarea († 340) che abbracciava nella sua storia ecclesiastica tre secoli e si estendeva ad un orizzonte molto limitato, quello cioè dell'Oriente greco, al Baronio il cammino è imponente ed il progresso è sbalorditivo. La mentalità di Eusebio era bizantina e quindi parziale, quella del Baronio era romana ossia universale. Al vescovo di Cesarea dobbiamo concedere tutto il merito dell'iniziatore poichè lui fu il primo storico della Chiesa e dopo di lui per trovare uno storico di polso dobbiamo scendere fino al secolo XVI, fino al Baronio. In questo lungo periodo abbiamo elementi frammentari di storia ecclesiastica i quali attendono l'unificatore ed il vivificatore. Lavori preziosi esistono coll'intento di mettere in rilievo i nuovi materiali che di giorno in giorno si vanno accumulando e sopra i documenti che giorno per giorno aumentano la mole degli esistenti di già enorme. È certo che un lavoro complessivo che abbracciasse tutto sarebbe oggi pressocchè impossibile. Eusebio nell'impostare la sua storia si rivolse a quel mondo orientale cristiano in cui egli stesso agiva senza troppo occuparsi di quell'Occidente cristiano inviso e tradizionalmente disprezzato. Del resto, era una vecchia disposizione d'animo presso gli orientali di guardare con occhio di compassione l'Occidente. La fortuna delle armi romane non aveva abbassato l'orgoglio delle dinastie greco–orientali su cui battevano secoli di gloria e cumuli di tradizioni artistiche alle quali Roma dovette attingere per ingentilirsi. Anche la gloria del diritto puramente romana, con l'imperatore Giustiniano era passata in patrimonio all'Occidente e la povera Roma, scoronata da Costantino, restava un nome vuoto di significazione, forse provvidenzialmente, per lasciare libera l'ascesa alle glorie del pontificato romano. Quando Eusebio scriveva la sua storia ecclesiastica, le vecchie ostili tendenze fra le due parti del mondo: l'Oriente e l'Occidente non erano distrutte, anzi, non si distrussero mai e se un giorno sparvero allora fu che la scimitarra del turco tagliò netto, e di orgoglio orientale non se ne ebbe più a parlare.

Sei secoli prima, e precisamente nella battaglia d'Azio del 31 av. Cr. erano venute di fronte e cozzarono due civiltà opposte, quella occidentale rappresentata da Ottaviano divenuto il vindice delle tradizioni romane nella severità del costume e nella sobrietà della vita, e quella orientale rappresentata da Antonio il quale nel 34, conquistata la Media, col titolo di Osiride – Dionisio si faceva coronare despota di quel complesso sistema di Stati africano–asiatici in cui l'edonismo trionfava col sistema *inimitabile della vita* αμιμγτόβιος riservato a pochi felici mortali sulla massa diseredata del popolo. Il cozzo, fortunatamente, fu favorevole all'Occidente, ma con questa vittoria di Ottaviano se fu distrutto un sistema politico, non fu riformata la mentalità dell'Oriente che tale rimase pur nella diffusione del cristianesimo e scoppiò in quello scisma che da Fozio in poi ha travagliato e travaglia il gregge di Cristo.

Quando il *Vangelo* avrà ridotto la mentalità orientale in mentalità occidentale, quando il celato, ma sempre vivente orgoglio orientale con tutto il seguito delle sue forme biologiche e famigliari, si sarà acconciato alla penetrazione occidentale rappresentata dal Pontificato Romano, allora l'auspicata unione delle due Chiese sarà un fatto compiuto.

Ma torniamo a noi. Eusebio di Cesarea è un orientale e così resta; egli non troppo si preoccupa di quello che succede e si chiede in Occidente e pur rispettando il successore di san Pietro non ne vuol essere il paladino. Orbene, nell'insegnamento della storia ecclesiastica questo fenomeno merita uno studio accurato, un'analisi profonda e non solo nelle scuole dei seminari occidentali, ma più e meglio in quelle dei seminari orientali, sicchè i professori dovrebbero da veri apostoli penetrare nella intelligenza degli alunni i quali a loro tempo e tornati fra l'elemento intellettuale delle popolazioni in cui nacquero, potranno con efficacia lavorare perchè una miglior comprensione – specialmente fra i dissidenti – del valore morale occidentale si faccia strada e così distrugga infinite e ataviche diffidenze.

A. Aureli.

LITURGIA

Liturgia e diritto.

1. Che c'entra la liturgia col diritto? e il diritto che cosa ha da vedere con la liturgia? e il diritto liturgico non è una contradizione in termini?

Per dare una risposta occorre tener presente che quando si dice, per esempio, diritto canonico prende la parola diritto in senso *normativo*, per significare cioè il sistema di disposizioni obligative con cui l'autorità competente regola un aspetto della vita sociale. Ognun sa che la Chiesa, che per divina instituzione è società perfetta, è investita per ciò stesso della potestà legifera e conseguentemente della giudiziale e della coattiva; e poiché tra gli aspetti della vita sociale della Chiesa c'è anche quello degli atti di culto publico, non è chi non vede come su questi l'autorità ecclesiastica abbia il potere di dar norme obligative e munirle di sanzioni, vere e proprie norme giuridiche, quindi, siano esse leggi, siano consuetudini. Le quali dal loro oggetto specifico, che è la liturgia son dette leggi liturgiche.

2. Infatti la liturgia non è che il culto publico a Dio prestato dalla Chiesa, da *leiton ergon* che vuol dire *publicum opus:* onde giustamente il regnante Pontefice Pio XI rivendica alla Chiesa la potestà di dar leggi « quibus ministerium illud augustum et publicum optime regatur, cuius peculiare nomen est *liturgia*, quasi actio sacra praecellentior » (1). Più specificatamente può dirsi liturgia il sistema degli atti con cui la Chiesa svolge il suo culto publico e ufficiale, e in senso normativo è il sistema di leggi con cui la Chiesa regola tale culto. Per cogliere quindi il significato vero della liturgia non basta fermarsi all'esterno di essa e mandare a memoria le regole e saper quanti candelabri si debbono allineare ai quattro lati del tumulo e quanti grani d'incenso debbonsi mettere nel turibolo, come si suol fare dai quesiti che riempiono a iosa le inutili pagine dei bollettini più in voga; è invece necessario penetrare nel cuore stesso del culto liturgico, cioè nel cuore della Chiesa, cioè nel Cuore di Cristo redentore e viverlo quanto più intensamente, quanto più consapevolmente possibile il dramma della Redenzione perpetuamente rinnovantesi fino alla consumazione dei secoli. Occorre rendersi conto dell'intimo carattere divino della liturgia; divina perché sostanzialmente fondata da Cristo–Dio, avvivata della vita di Dio che nella liturgia si dona all'uomo e quasi lo divinizza, sia nei tre

(1) Cfr. *Divini cultus sanctitatem*, 20 dicembre 1928, in « Mon. Eccl. », 1929, pag. 97.

atti essenziali che sono il sacrificio, i sacramenti e la preghiera, sia negli altri atti secondari che con parola generica diciamo sacramentali e che imitano e in qualche modo partecipano i primi; occorre rendersi conto che gli stessi elementi esterni che accompagnano l'azione liturgica vanno fusi nel valore divino di render gloria a Dio e santificar le anime; render gloria a Dio adorando, ringraziando, espiando, impetrando; santificar le anime istruendo, ammonendo, edificando, esortando, confortando e sopra tutto vivificando con la grazia, secondo le esigenze di uomini e di cose, di luogo e di tempo. Poiché pur rimanendo immutati e immutabili gli elementi essenziali stabiliti dallo stesso Gesù Cristo, la Chiesa, ed essa sola, adatta gli elementi accidentali, formule, canti, suoni, vesti, cerimonie, riti, nel modo che meglio crede rispondente alla gloria di Dio e alla salvezza delle anime: la legislazione liturgica quindi ora dichiara e fissa anche qui il diritto liturgico divino, ora costituisce e fonda il diritto liturgico ecclesiastico; ed è facile comprendere che questo debba esser più ampio di quello e può variare secondo tempi e luoghi.

3. Altri significati, oltre a quello fondamentale sopra accennato e con esso connessi, ha assunto la parola *liturgia*. Così, per esempio, si sa che i Greci fin dai tempi antichissimi chiamarono *kitourghia* quasi autonomasticamente la S. Messa, che è l'atto liturgico per eccellenza; donde *giorni liturgici* quelli in cui si celebra il divin sacrificio, *aliturgici* gli altri. E riferendo la parola agli atti liturgici si ha la liturgia della Messa, la liturgia dei Sacramenti, la liturgia dei Sacramentali, e più particolarmente la liturgia del Battesimo, della Ordinazione e così via; mentre con riferimento al tempo si ha la liturgia primitiva, antica, medievale, moderna, e con riferimento alle varie Chiese si ha la liturgia Orientale, Occidentale, Romana, Ambrosiana, Lionese, Alessandrina, Gerosolimitana, Antiochena; o, per riguardo alle feste e ai cicli liturgici, si dice la liturgia dell'Avvento, del Natale, di Quaresima, di Pasqua, di Pentecoste ecc. . . . ; anzi per riguardo alla particolare anima o intonazione ond'è animata si ha la liturgia delle Domeniche minori, della Settimana di passione, e così di seguito. Finalmente appena occorre notare che come la parola diritto oltre al senso formale e normativo (*facultas agendi* e *norma agendi*) ha pure assunto quello di *scienza* del diritto, così la parola *liturgia* è comunemente usata ad indicare la *scienza liturgica* propriamente detta e spesso unitamente anche le discipline ausiliarie.

4. È opportuno qui notare anche il significato di altri termini che spesso ricorrono nella liturgia. Primo tra essi la parola *rito* che viene dall'avverbio latino *rite* detto di cosa che si fa a suo modo, giustamente, regolarmente; *ritus* dunque in largo senso è lo stesso che liturgia; onde rito cristiano, ebraico, pagano, e rito della Messa, del Battesimo;

o anche, come la liturgia, rito Orientale, Occidentale, Greco, Latino, Romano, Ambrosiano, Gallicano, Mozarabico; rito solenne e rito semplice, per esempio, della Messa. Ma in senso più proprio, più consono cioè al senso etimologico di regola, *ritus* indica il *modo* con cui si debbono svolgere gli atti liturgici, onde si ha *ritus celebrandi Missam*, *ritus baptizandi*, *ritus absolvendi*, e *Rituale* e *Libri rituali:* di qui anche è passato a significare il modo più o meno solenne, come: *rito doppio*, *semidoppio* o *semplice*: *doppio di prima classe*, *di seconda classe* ecc. A significare il *modo* è usata pura la parola *Ordo*, che quindi è meno ampia di rito, di cui non ha tutti i significati, ma solo quest'ultimo, onde non si dirà *Ordo Orientalis*, ma si dirà *Ordo Baptismi*, *Ordo administrandi Communionem*, *Extremam Unctionem*, ecc. In senso più specifico l'*Ordo* significa il *Ritus* insieme con le formule; così mentre *Ritus celebrandi Missam* significa *le norme* ad essa relative, l'*Ordo* riporta anche i testi delle parti fisse o anche variabili di una Messa determinata o della Messa in genere: in tal caso l'*Ordo* dettaglia il *Ritus*. E tal senso di maggiore dettaglio assume il termine *Ordo* quando si dice: *Ordo standi*, *sedendi*, *genuflectendi*, mentre aggiunge una distinzione gerarchica quando si dice: *Ordo thurificandi*, *procedendi* e *Ordo canonicorum*, *Ordo cleri:* anzi *Ordo* fu detto anche il libro che tali prescrizioni contiene, come *Ordo divini officii recitandi Sacrique peragendi*, *Missaeque celebrandae;* e *Ordines* furono detti in antico i libri rituali; tra essi celeberrimi i dodici *Ordines romani* che il Mabillon commentò nel « Musaeum italicum », tomo II, e il Duchesne ha recentemente fatto oggetto di nuovi studi.

6. Un senso affine e pure esso oscillante, ha il termine *cerimonia*, che molti derivarono da *Caere* (città dell'Etruria) o da *Caereris* e *munia* e scrissero *caeremonia;* mentre altri più attendibilmente scrissero *caerimonia*, voce latina classica che indica venerazione delle cose sacre; termine che se talora assume un senso amplissimo, quanto quello di liturgia, come quando diciamo: *la cerimonia del Battesimo*, più spesso è usato nel plurale per indicare le particolarità anche minime con cui si svolge un'azione liturgica, « e specialmente le azioni, i movimenti, gli atteggiamenti, ecc., con cui ogni parte si compie. Così, per esempio, nella Messa: l'aspersione, l'incensazione, le genuflessioni, gli inchini, ecc. » (1). In tal senso può opporsi a *rito*, poiché mentre questo indica le linee generali dell'azione liturgica, le cerimonie significano l'atto pratico con cui si esegue il rito. Di qui si comprende la differenza tra *Rituale* e *Caerimoniale*, e il significato delle *cerimonie del celebrante*, *del diacono*, *del suddiacono*, *degli accoliti*, delle cerimonie della Messa, dei vespri, della benedizione solenne o di altra funzione.

(1) Vismara, *Le funzioni della Chiesa*, vol. I, pag. 26.

Quanto alla parola *funzione* basta rilevare che non si usa mai nel senso di *cerimonie* (plurale), ma indica tutta l'azione liturgica, e in tal senso si accosta a *cerimonia* (singolare) e a *rito*, come quando si dice: *funzione* della Messa, dei vespri, della benedizione solenne: in tal senso la *funzione* risulta, com'è chiaro, di un complesso di *cerimonie*, secondo le rubriche. *Rubriche* infatti sono dette le prescrizioni concrete scritte (originariamente ed anche ora quasi sempre in rosso) nei libri liturgici; esse sono generali, particolari, indicative, esplicative, prescrittive.

8. Dal fin qui detto appare pienamente giustificata l'espressione *diritto liturgico* come sistema di norme promulgate dalla legitima autorità per regolare la più alta delle manifestazioni della vita sociale ecclesiastica, qual'è il culto publico ufficiale; appare anche manifesto come tale diritto non può essere, oggi, che il diritto ecclesiastico e incide sul settore del diritto publico, sebbene possa avere interferenze nel diritto ecclesiastico privato. Aggiungiamo essere stato ed essere tuttora grave danno per la liturgia e per la pietà considerare la liturgia stessa come prassi di inchini e turibolate, inferiore quindi al diritto inteso come vita, anzi come vita sociale, elevata in un'atmosfera soprannaturale.

Vedremo in seguito quali siano le fonti del diritto liturgico.

s. r.

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

Martedì, 14 maggio 1935, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l'intervento degli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali e col voto dei Rev.mi Prelati Officiali e dei Consultori teologi, componenti la Sacra Congregazione dei Riti, si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* per discutere il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dal Servo di Dio Guglielmo Giuseppe Chaminade, Sacerdote secolare, fondatore della Società di Maria, detta dei Marianisti, e dell'Istituto delle Figlie di Maria Immacolata.

Martedì, 21 maggio 1935, nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione *Ordinaria* dei Sacri Riti, nella quale al giudizio degli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali, componenti la medesima, sono state sottoposte le seguenti materie:

1° Introduzione della Causa di Beatificazione, o dichiarazione del martirio del Servo di Dio Quinto Sié, catechista, ucciso, come si asserisce, in odio alla Fede.

2° Introduzione della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio Bertilla Boscardin, dell'Istituto di S. Dorotea, Figlie dei Sacri Cuori.

3° Intorno alla revisione degli scritti del Servo di Dio Francesco Beniamino Richard, Cardinale di Santa Romana Chiesa, Arcivescovo di Torino.

4° Intorno alla revisione degli scritti del Servo di Dio Carlo Giuseppe Eugenio de Mazenod, Vescovo di Marsiglia, fondatore della Congregazione degli Oblati di Maria Immacolata.

5° Intorno alla revisione degli scritti del Servo di Dio Francesco Faà de Bruno, sacerdote secolare, fondatore del Conservatorio della Beata Maria Vergine del Suffragio e di S. Zita.

6° Intorno alla revisione degli scritti del Servo di Dio Michele Rua, sacerdote della Pia Società di S. Francesco di Sales.

7° Intorno alla revisione degli scritti della Serva di Dio Elena Guerra, fondatrice delle Oblate dello Spirito Santo, dette di S. Zita.

8° Intorno alla revisione degli scritti della Serva di Dio Eugenia Smet, fondatrice dell'Istituto delle Ausiliatrici delle Anime Purganti.

9° Finalmente intorno alla revisione degli scritti della Serva di Dio Gertrude Commensoli, fondatrice dell'Istituto delle Suore del Santissimo Sacramento.

RECENSIONI

Don Eusebio M. Vismara, Salesiano, *Le funzioni della Chiesa.* Manuale di Sacre cerimonie con introduzione generale alla Liturgia. Voll. 2. « Sei », Torino, 1934. — L. 15 + 15.

Il primo volume a mo' d'introduzione tratta con discreta ampiezza della nomenclatura liturgica, delle funzioni in genere e in specie, del personale, degli uffici dei libri, della legislazione, delle sacre funzioni e cerimonie; passa quindi all'apparato liturgico, ove, esposti i concetti generali, illustra il luogo sacro, l'ornato della chiesa e dell'altare, l'illuminazione, l'arte, la musica, e quindi le funzioni sacre nel modo di celebrarle, di regolarle, di assistervi e parteciparvi. Esaurita così l'introduzione, l'A. nella parte preliminare espone le principali azioni liturgiche, come riverenze, genuflessioni, ecc. e i sacri indumenti. Nel secondo volume, di carattere speciale e pratico, si ha una guida sapiente e piacevole per le funzioni ordinarie non solenni, per le funzioni ordinarie solenni e per i servizi speciali. Qui la liturgia non è una gualdrappa esterna, ma vita che germina dal di dentro, del cuore stesso della Chiesa e splende come canto di fede. L'opera di don Vismara può dirsi per molti motivi classica, nè solo in Italia ma anche all'estero.

Josephus Pasquazi, *Ius internationale publicum.* Vol. I. *De iure pacis.* Romae, 1935, pag. VII–343. — L. 28.

Il chiaro Mons. Pasquazi, professore ordinario di diritto internazionale nel Pontificio Instituto « Utriusque Juris », ci dà in questo elegante volume la prima parte del suo corso accademico. Il libro è nato nella scuola e per la scuola, ma la sua importanza esce dalle pareti scolastiche ed investe un campo ben più vasto di studiosi, in questi tempi in cui i problemi di diritto internazionale pare

attanaglino l'attenzione del pubblico più ancora che quelli di politica interna. L'opera di Mons. Pasquazi, arriva opportuna, prima ed unica del genere, a portar su questi problemi la luce della dottrina cattolica; per questo non potrà mancarle il più largo successo.

ANGELUS PERUGINI, *Concordata Vigentia notis historicis et iuridicis declarata.* Romae, 1934, pag. VIII–344. — L. 25.

Abbiamo già segnalato sulla « Rassegna di Morale e Diritto » i pregi di quest'opera in cui Mons. Perugini, Segretario delle lettere latine e professore ordinario di diritto pubblico ecclesiastico nel Pontificio Instituto « Utriusque Juris », dà nel testo, spesso bilingue, i concordati vigenti, corredati di preziose note storiche, esegetiche, comparatistiche, che guidano alla genuina interpretazione della norma concordataria. Opera degna delle tradizioni del glorioso ateneo, per sodezza di pensiero giuridico, limpidezza e precisione di esposizione, decoro di forma e copia di riferimenti alle discipline collaterali. Le accoglienze veramente lusinghiere della scuola e della stampa testimoniano già eloquentemente il meritato successo.

P. TOBIA NENO, S. J., *Triduo per la rinnovazione dei voti.* Meditazioni ed esami pratici per istituti maschili. Editrice Amora, Monza.

Grazioso opuscolo denso di pensiero. Ciò che l'A. propone a meditare e a esaminare non è cosa nuova; ma forse è cosa nuova l'avere stampato meditazioni ed esami utili per la rinnovazione dei voti in favore degli istituti religiosi maschili. Esiste mai un tal libretto ? Credo di no; non perchè sia cosa difficile scriverlo, ma perchè nessuno finora si era incaricato di comporlo. Pertanto, vista la novità del libretto, non però disgiunta dalla utilità, mi sembra che valga la pena di farlo conoscere ai lettori del « Monitore ».

Fr. VITTORINO FACCHINETTI, O. F. M., *L'anima di Pio Decimo.* Milano, « Vita e Pensiero », 1935, pag. 429. — L. 16.

Per il centenario della nascita di Papa Sarto parecchie vite sono state scritte, ma questa del Facchinetti ci par che tutte le superi, o che stia a sé, staccandosi dalle altre perché non dipinge un ritratto, ma piuttosto scolpisce, o meglio fa agire e parlare con un'arte tutta sua: ond'è che tanti aspetti della vita di questo grande Pontefice, che prima forse non avevi sospettati, qui li vedi in una luce che tutto penetra e discopre. Le vite di santi o di grandi personaggi fatte così sono anche un notevole contributo alla letteratura e alla storia civile. E bene ha fatto la casa editrice a dare a quest'opera tutte le grazie dell'arte editoriale intonate al tema.

MAGGIORINO CAPELLO, *Papa Pio X. Aneddoti e ricordi.* In–16°, pag. 192, con illustrazioni fuori testo. Torino, « Lice », 1935. — Prezzo L. 5,50.

Libro di ricordi di chi ha conosciuto Pio X e ne ha goduto sempre la paterna benemerenza. Il conte Maggiorino Capello, ministro plenipotenziario del Nicaragua presso la Santa Sede, non ebbe certo bisogno di riandare lungamente i taccuini delle sue memorie per far rivivere la figura del mitissimo Papa. I frequenti contatti che ebbe con Lui, le missioni che ne ricevette, dovettero stampargli nella mente numerosi episodi ignorati dal gran pubblico, che gli permisero di ritessere la vita e le opere del Ponte fice suscitato dalla Provvidenza proprio per i bisogni religiosi e sociali del mondo.

Gli ultimi capitoli sono dedicati l'uno al Card. Merry del Val, Segretario di Pio, gli altri al monumento in S. Pietro, alla fama di santità, ed alla causa di beatificazione del mitissimo Pio. Questo volume è presentato da una lettera del P. Tacchi–Venturi e da un'altra dell'attuale Segretario di Stato il Card. Pacelli.

Mons. Prof. V. DALPIAZ, *Attraverso una porpora. Il Cardinale Mery del Val.* In-16°, pag. 192, con 22 illustrazioni fuori testo. Torino, « Lice ». — L. 5,50.

Se il nome di Pio X è circonfuso dalla fama universale della santità, quello del suo Cardinale Segretario di Stato porta il suggello delle virtù del Papa, cui gli fu gloria servire.

La vita del Cardinale Merry del Val, di grande mole, fu da Mons. Cenci pubblicata nel febbraio 1933, ed ebbe l'alto onore di una elevata, nobilissima Prefazione di S. Em. il Cardinale E. Pacelli, ed ha destato un generale desiderio di leggerla. Questo desiderio è stato vivissimo anche negli umili.

E per appagarlo, viene opportuno, un compendio dal quale pienamente emerge tutta la trama finissima di virtù, di pregi non comuni e di opere di questo illustre Principe di Santa Chiesa.

L'A., con un tratto di squisita delicatezza, ha cercato di rispettare, per quanto gli è stato possibile, il primo testo, così che la differenza fra il volume maggiore e quello minore può dirsi minima.

Mons. Prof. A. GRAZIOLI, *La confessione dei giovanetti.* Note pratiche, Seconda edizione interamente rifatta con notevoli aggiunte. In-8°, pag. XVI-168. Torino, Marietti, 1935. — L. 4.

Arduo compito quello della formazione delle anime; di esso la parte più ardua è quella della confessione dei giovani; ben quindi ha pensato l'A. a facilitare in qualche modo ai confratelli il compimento di così grave dovere. Esso richiede nel sacerdote profonda pietà, soave unzione, conoscenza dei problemi moderni più sentiti dai giovani e dei pericoli più specifici in cui versano, rara oculatezza, grande perizia psicologica, pedagogica, ascetica, carità e pazienza senza limiti.

« Vita Cristiana », *San Domenico di Fiesole* (*Firenze*). Un volume di pag. 208 in-8°. — L. 7.

Ricorrendo il VII Centenario della Canonizzazione del S. P. Domenico, era pur giusto, se non doveroso, che la rivista « Vita Cristiana », curasse la pubblicazione di un fascicolo nel quale fosse studiata la sua figura spirituale.

Dopo un breve profilo biografico, si entra subito a studiare l'anima di san Domenico, cominciando dal carattere naturale che doveva sostenere i doni della grazia divina: la grazia non distrugge la natura, ma la perfeziona. Della perfezione portata dalla grazia alla natura trattano gli articoli seguenti, sia illustrando quello che san Domenico è nell'intimo costrutto della sua spiritualità, costituita nella sintesi della contemplazione con l'azione, sia esaminando quello che i maestri del suo spirito lasciarono di fecondo nella sua anima. Perché poi anche materialmente, diremo, lo studio fosse completo, un articolo speciale ricorda l'interpretazione spirituale del volto di san Domenico, che gli artisti dettero nel corso dei secoli. Questa parte vien conclusa con uno sguardo rapido al volume delle *Vitae Fratrum*, nel quale attraverso sublimi episodi, la spiritualità domenicana è magistralmente dipinta.

Come conclusione si è posta una testimonianza del processo canonico fatto a Bologna e la Bolla di Canonizzazione. Un bel discorso del Savonarola ricorda quella che fu nei secoli l'interpretazione dell'anima di san Domenico. E chi meglio del Savonarola, che tanti punti ha di contatto con il suo santo Fondatore, poteva farci sentire l'eco della tradizione?

Direttore responsabile: Mons. SILVIO ROMANI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16